

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità ⁽¹⁾

(2001/C 180 E/27)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 109 def. — 2000/0139(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 21 marzo 2001)

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 220.

PROPOSTA INIZIALE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali della Comunità ⁽¹⁾, il Consiglio ha indicato fra i principali obiettivi della politica postale della Comunità la riconciliazione della graduale e controllata apertura alla concorrenza del mercato postale con una garanzia durevole per quanto riguarda la fornitura del servizio universale.

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ⁽²⁾ ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, ivi compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale universale servizio, e infine un calendario per le decisioni relative all'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali.

⁽¹⁾ GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (3) L'articolo 16 del trattato sottolinea il ruolo dei servizi di interesse generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, come per promuovere la coesione territoriale e sociale; lo stesso articolo ribadisce inoltre la necessità di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.
- (4) La risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e la successiva risoluzione del 18 febbraio 2000 ⁽²⁾ sottolineano l'importanza economica e sociale dei servizi postali e la necessità di mantenere un'elevata qualità del servizio universale.

- (5) Il Consiglio europeo riunitosi il 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha formulato, nelle conclusioni della presidenza, due decisioni che si applicano ai servizi postali, per cui viene richiesta l'azione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri in conformità alle rispettive competenze. Le azioni richieste sono: primo, definizione entro la fine del 2000 di una strategia per la rimozione delle barriere ai servizi, cioè ai servizi postali; secondo, accelerare la liberalizzazione in settori come quello dei servizi postali; l'obiettivo dichiarato è il raggiungimento di un mercato pienamente operativo dei servizi postali.

PROPOSTA MODIFICATA

- (4bis) I provvedimenti descritti devono essere concepiti in maniera tale da assicurare anche il raggiungimento delle funzioni sociali della Comunità ai sensi dell'articolo 2 del trattato - in particolare, un elevato livello occupazionale e di protezione sociale.

- (4ter) La rete postale rurale nelle regioni impervie ed isolate svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale nonché per il mantenimento della coesione in termini sociali ed occupazionali. Inoltre, gli uffici postali rurali di cui sopra possono costituire una rete infrastrutturale d'importanza essenziale per consentire l'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

Invariato

- (5bis) Anche il Consiglio europeo di Lisbona dei capi di Stato e di governo del marzo 2000 ha considerato d'importanza essenziale che, nel quadro del mercato interno e di un'economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente conto delle disposizioni del trattato relative ai servizi d'interesse economico generale, ed alle imprese incaricate della gestione di tali servizi.

⁽¹⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 134.

⁽²⁾ Risoluzione B5-0116/2000; non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- | | |
|--|---|
| <p>(6) La Commissione ha effettuato un riesame approfondito del settore postale della Comunità, ivi compresi studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore, con estese consultazioni con le parti interessate.</p> <p>(7) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante a potenziare il mercato interno dei servizi postali, per consentire al settore di competere con metodi di comunicazione alternativi e di soddisfare la crescita e la trasformazione della domanda degli utenti.</p> <p>(8) L'obiettivo di base di assicurare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo richiesto dalla direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito in condizioni di elevata efficienza garantite dalla libertà di prestazione di servizi in tale settore.</p> <p>(9) I vantaggi competitivi derivanti da una rete postale universale efficiente e in grado di rispondere alla domanda dei consumatori possono contribuire a controbilanciare eventuali costi addizionali sostenuti in seguito all'obbligo di prestazione di un servizio universale che non sono in grado di autofinanziarsi.</p> <p>(10) L'esperienza ha dimostrato che utilizzare esclusivamente i limiti di prezzo per determinare il valore aggiunto dei servizi espresso non è più praticamente possibile a causa dello sviluppo di servizi espresso a valore aggiunto al di sotto dei limiti di prezzo.</p> <p>(11) È quindi appropriato definire una categoria comprendente i «servizi speciali» che soddisfano speciali esigenze dei clienti; questa categoria dovrebbe comprendere tutti i servizi con le prestazioni accessorie richieste; tali servizi non devono essere riservati, indipendentemente dal peso o dal prezzo dei relativi invii. L'invio elettronico di posta al solo fine di stamparla a distanza non è sufficiente ad escluderla dall'area riservata.</p> <p>(12) L'aumento globale della domanda prevista a medio termine nel settore postale contribuirà a controbilanciare la perdita di una quota del mercato che potrebbe verificarsi per i fornitori del servizio universale in seguito all'ulteriore apertura del mercato stesso, salvaguardando pertanto ulteriormente il servizio universale.</p> | <p>Invariato</p> <p>(7) Il settore postale della Comunità richiede un moderno quadro normativo mirante in particolare a potenziare il mercato interno dei servizi postali. Una maggiore competitività dovrebbe consentire al settore di venire integrato con i metodi di comunicazione alternativi e migliorare ulteriormente la qualità del servizio in funzione della domanda degli utenti sempre più esigenti.</p> <p>(8) L'obiettivo di base di salvaguardare la prestazione durevole di un servizio universale al livello qualitativo definito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e su base omogenea in tutta la Comunità può essere conseguito se, in questo settore, è mantenuta la possibilità di riserva di alcuni servizi, con, nel contempo, condizioni di elevata efficienza garantite da un grado sufficiente di libertà di prestazione di servizi.</p> <p>Invariato</p> |
|--|---|

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- (13) Fra i fattori del cambiamento in materia occupazionale nel settore postale, i più importanti sono gli sviluppi tecnologici e le pressioni del mercato per una maggiore efficienza; fra i rimanenti fattori del cambiamento, l'apertura del mercato è destinata a svolgere un ruolo meno prominente; tale apertura contribuirà all'espansione delle dimensioni complessive dei mercati postali; eventuali riduzioni dei livelli del personale fra i fornitori del servizio universale dovute a tali fattori (o alla loro anticipazione) sono probabilmente destinate ad essere controbilanciate dalla risultante crescita occupazionale fra operatori privati e nuovi ingressi sul mercato.
- (14) È pertanto opportuno prevedere a livello comunitario un'apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale relativo alla corrispondenza che consenta a tutti i fornitori del servizio universale un tempo sufficiente per attuare gli ulteriori provvedimenti di modernizzazione e ristrutturazione richiesti per assicurare la loro funzionalità a lungo termine nell'ambito delle nuove condizioni del mercato; un opportuno periodo di tempo è inoltre necessario per consentire agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi normativi ad un ambiente più aperto; è quindi appropriato prevedere un approccio graduale all'ulteriore apertura del mercato, sulla base di una fase intermedia che rappresenti un'apertura significativa ma controllata del mercato, seguita da un riesame, e dalla proposta di un'ulteriore fase.
- (15) È opportuno assicurare che la prossima fase dell'apertura del mercato abbia natura sostanziale e sia realizzabile in pratica dagli Stati membri.
- (16) Una riduzione generale a 50 grammi dei limiti di peso dei servizi che possono essere riservati ai fornitori del servizio universale, combinata con la completa apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in uscita e dei servizi espresso, costituisce un passo relativamente semplice e controllato ma tuttavia significativo.
- (17) Gli invii di corrispondenza ordinaria che pesano da 50 a 350 grammi rappresentano in media nella Comunità circa il 16 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale, gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita ed i servizi espresso al di sotto del limite di prezzo rappresentano in media nella Comunità approssimativamente un ulteriore 4 % del totale delle entrate postali dei fornitori del servizio universale.
- (18) Un limite di prezzo per i servizi suscettibili di essere riservati pari a due volte e mezzo la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza compreso nella prima categoria di peso della categoria normale più rapida è appropriato in combinazione, ove applicabile, con un limite di peso di 50 grammi.
- (19) Un limite di peso di 50 grammi per gli invii di corrispondenza ordinaria interna è pratico in quanto non presenta il rischio di violazioni mediante l'aumento artificioso del peso di singoli invii, in quanto gran parte di tali invii pesano meno di 20 grammi.

PROPOSTA INIZIALE

(20) La pubblicità diretta per corrispondenza rappresenta già in molti Stati membri un mercato in dinamica crescita, con prospettive sostanziali di ulteriore crescita, mentre negli Stati membri rimanenti la crescita potenziale è considerevole; la pubblicità diretta è già in gran parte aperta alla concorrenza in sei Stati membri; i miglioramenti a livello di elasticità del servizio e di prezzo che risulteranno dalla concorrenza permetteranno di migliorare la posizione della pubblicità diretta rispetto ai mezzi di comunicazione alternativi; ciò, a sua volta, è probabilmente destinato a portare alla comparsa di nuove categorie postali come indotto addizionale, e a rafforzare la posizione dell'industria postale nel suo complesso. Tuttavia, nella misura necessaria per garantire la prestazione del servizio universale, si deve prevedere che la pubblicità diretta per corrispondenza possa continuare ad essere riservata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo di cui sopra, pari a 50 grammi e due volte e mezzo la tariffa pubblica di base.

(21) La posta transfrontaliera in uscita è già di fatto aperta alla concorrenza in gran parte degli Stati membri; il suo mantenimento nell'area riservata non è necessario per assicurare il servizio universale, in quanto rappresenta in media il 3 % del totale delle entrate postali; l'apertura de iure di tale segmento del mercato permetterebbe a operatori postali diversi di effettuare la raccolta, lo smistamento e il trasporto di tutta la posta transfrontaliera in uscita, e di consegnarla negli Stati membri, ma soltanto nella misura consentita dai regolamenti interni degli Stati membri in questione.

(22) L'apertura alla concorrenza della posta transfrontaliera in entrata permetterebbe l'elusione del limite di 50 grammi in seguito al trasferimento della località di spedizione di una quota della posta nazionale all'ingrosso, con effetti imprevedibili; l'individuazione dell'origine degli invii di corrispondenza potrebbe presentare ulteriori difficoltà operative; un limite di peso di 50 grammi per la corrispondenza transfrontaliera ordinaria in entrata, come per la corrispondenza nazionale ordinaria, può considerarsi pratico in quanto non presenta rischi di elusione nella forma di cui sopra o con un aumento artificiale del peso dei singoli invii.

(23) La definizione in questo momento di un calendario relativo all'ulteriore fase per il completamento del Mercato interno nei servizi postali è importante tanto per la funzionalità a lungo termine del servizio universale quanto per la prosecuzione dello sviluppo di un servizio postale moderno ed efficiente.

(24) È opportuno prevedere un ulteriore periodo nell'ambito del quale gli Stati membri abbiano facoltà di continuare a riservare taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale; tali periodo addizionale permetterà ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario, e quindi senza compromettere la prestazione del servizio universale.

PROPOSTA MODIFICATA

(24) È opportuno continuare a prevedere la possibilità che gli Stati membri continuino a riservare taluni servizi postali ai rispettivi fornitori del servizio universale. Tali provvedimenti permetteranno ai fornitori del servizio universale di completare il processo di adattamento dei loro servizi e delle loro risorse umane a condizioni di maggiore concorrenza senza compromettere il loro equilibrio finanziario, e quindi senza compromettere la salvaguardia del servizio universale.

PROPOSTA INIZIALE

- (25) È opportuno sia definire i nuovi limiti di peso e di prezzo ed i servizi ai quali tali limiti si applicano sia prevedere un ulteriore riesame e l'adozione di decisioni sull'ulteriore apertura del mercato.
- (26) I provvedimenti adottati da uno Stato membro per l'istituzione di fondi di compensazione o per qualsiasi relativa modifica riguardo al funzionamento, all'impiego o ai pagamenti, possono costituire un aiuto concesso da uno Stato membro o attraverso risorse di Stato in qualsiasi forma ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, e richiedono quindi la previa notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.
- (27) La possibilità di concessione di licenze a concorrenti nell'area del servizio universale può essere combinata con l'obbligo che i titolari di tali licenze contribuiscano alla prestazione del servizio universale.
- (28) È appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione di tali licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale che quelli di altri operatori autorizzati, ivi compresi i titolari di licenze individuali. È inoltre appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale.
- (29) I fornitori del servizio universale prestano servizi, ad esempio a clienti commerciali, consolidatori postali per clienti diversi e autori di spedizioni all'ingrosso, che danno a tali clienti la possibilità di fare ingresso nei circuiti postali a condizioni e in punti diversi rispetto al normale servizio per la corrispondenza. Così facendo, i fornitori del servizio universale devono rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione sia per quanto concerne i terzi fra loro che fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti. È anche necessario che tali servizi siano disponibili ai clienti residenziali in condizioni simili, data la necessità di non discriminazione nella prestazione dei servizi.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

- (27a) La direttiva 97/67/CE ha stabilito il principio che gli Stati membri procedono a designare una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale con carattere giuridicamente separato ed operativamente indipendente dagli operatori postali. In vista della dinamica dei mercati postali europei, l'importanza del ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione deve essere riconosciuto e potenziato. L'articolo 9 della direttiva citata permette agli Stati membri di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva.

- (28) È appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione colleghino l'introduzione di tali licenze a requisiti tali da assicurare che i consumatori dei relativi servizi abbiano a disposizione procedure semplici, trasparenti e poco costose per eventuali reclami sia nel caso che i reclami interessino i servizi dei fornitori del servizio universale che quelli di altri operatori autorizzati, ivi compresi i titolari di licenze individuali. È inoltre appropriato garantire che gli utenti di tutti i servizi postali dispongano di dette procedure, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nel servizio universale. Tali procedure dovrebbero comprendere procedure per determinare la responsabilità in caso di perdita o danneggiamento degli invii.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

(30) È opportuno prevedere, alla luce delle denunce presentate nei confronti di taluni operatori in anni recenti, che gli Stati membri adottino norme tali da garantire che i fornitori del servizio universale non finanzino servizi all'esterno dell'area riservata con entrate provenienti da servizi compresi in tale area riservata, ad eccezione di quanto si dimostri strettamente necessario per il mantenimento di specifici obblighi del servizio universale; è pertanto appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione adottino norme a tal fine, e che comunichino tali norme alla Commissione.

(31) Tenuto conto delle modifiche, è opportuno posticipare fino al 31 dicembre 2006 la data di fine validità della direttiva 97/67/CE.

(32) La direttiva 97/67/CE deve pertanto essere modificata in conformità.

(33) La presente direttiva è ovviamente subordinata all'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e di libertà di prestazione dei servizi illustrate in dettaglio nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole della concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali ⁽¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 20):

«20. I *servizi speciali* sono servizi chiaramente distinti dal servizio universale, che soddisfano particolari esigenze dei clienti e che offrono prestazioni accessorie a valore aggiunto non offerte dal servizio postale ordinario; tali prestazioni accessorie a valore aggiunto sono, ad esempio, la consegna su appuntamento, l'opzione di effettuare modifiche in transito alla destinazione o ai destinatari oppure in caso di mancata consegna alla destinazione primaria, la possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in transito, l'orario di consegna garantito, più di un tentativo di consegna, o la consegna secondo le priorità o l'ordine sequenziale specificato dal cliente.

La raccolta a domicilio senza nessuna delle dette prestazioni accessorie non costituisce servizio speciale.

PROPOSTA MODIFICATA

(30) È opportuno prevedere, alla luce delle denunce presentate nei confronti di taluni operatori in anni recenti, che gli Stati membri adottino norme tali da garantire che i fornitori del servizio universale non finanzino servizi all'esterno dell'area riservata con entrate provenienti da servizi compresi in tale area riservata, ad eccezione di quanto si dimostri strettamente necessario per il mantenimento di specifici obblighi del servizio universale, come definiti dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 97/67/CE, con gli emendamenti della presente direttiva. È pertanto appropriato che le autorità nazionali di regolamentazione adottino norme a tal fine, e che comunichino tali norme alla Commissione.

Invariato

⁽¹⁾ GU C 39 del 6.2.1998, s. 2.

PROPOSTA INIZIALE

La trasmissione e/o ricezione elettronica a fini di smistamento, stampa e/o preparazione della posta non viene considerata servizio addizionale.

La posta per espresso costituisce un servizio speciale che, oltre alla maggiore rapidità e affidabilità di raccolta, trasporto e consegna, è caratterizzato dalla prestazione in tutto o in parte dei seguenti servizi addizionali: raccolta presso l'indirizzo del mittente, consegna al destinatario in persona o suo rappresentante autorizzato, garanzia di consegna entro una determinata data, possibilità di cambiamento di destinazione e di destinatario in transito, conferma al mittente dell'avvenuta consegna, possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in transito, trattamento personalizzato per i clienti e offerta di una gamma di servizi in funzione delle richieste.»

PROPOSTA MODIFICATA

2) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare alcuni servizi postali di base al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, smistamento, trasporto e consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi. Questo limite di peso non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.

Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso ed al prezzo.

Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i limiti di peso e di prezzo di cui al primo comma.

2. Gli invii di corrispondenza transfrontaliera in uscita, scambio di documenti e servizi speciali (compreso il servizio espresso) non possono essere riservati.

Per quanto riguarda i servizi speciali, l'invio elettronico di posta al solo fine della stampa a distanza non è sufficiente per escludere il monopolio sulla posta transfrontaliera in entrata.

3. Quale fase ulteriore verso il completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, un'ulteriore apertura del mercato postale con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.

PROPOSTA INIZIALE

La Commissione presenta una proposta a tal fine entro la fine del 2004, previo riesame del settore incentrato in particolare sulla necessità di garantire la prestazione del servizio universale in maniera appropriata in un ambiente di mercato competitivo.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del suddetto riesame.»

3) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti.

Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni simili.»

4) All'articolo 12 è aggiunto il seguente trattino:

«— il trasferimento di sovvenzioni ad elementi del servizio universale non compresi nell'area riservata a partire da entrate ricavate da servizi compresi nell'area riservata è vietato, salvo nella misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti nell'area competitiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione.»

PROPOSTA MODIFICATA

3) All'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

«— Qualora i fornitori del servizio universale applichino tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano servizi equivalenti.

Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni simili.»

4) All'articolo 12 è aggiunto il sesto trattino:

Invariato

4a) L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri assicurano la definizione di procedure trasparenti, semplici e a basso costo per rispondere ai reclami degli utenti, particolarmente in casi riguardanti perdite, furti, danni o mancato rispetto delle norme sulla qualità del servizio (comprese le procedure per determinare la responsabilità nei casi in cui siano coinvolti più di un operatore).»

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

5) All'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

Invariato

«Gli Stati membri assicurano che detto principio sia anche applicato ai beneficiari di servizi postali che non rientrano nel servizio universale.»

6) All'articolo 27, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
